

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA

Sezione III-quater - Ricorso n.9326/2023

Udienza pubblica: 30.04.2024

MEMORIA

Per: Associazione Avvocati Liberi - United Lawyers for Freedom, in persona del l.r.p.t., con gli Avv.ti Augusto Sinagra, Avv. Monica Ghiloni, Avv. Francesca Villa, Antonio Verdone ed Emilio De Stefano, come in atti

-Ricorrente-

Contro: Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., con Avvocato generale dello Stato Agnese Soldani.

-Resistente-

PREMESSO CHE

a) Con motivi aggiunti depositati nell'ambito del presente procedimento venivano impugnate dalla ricorrente, chiedendone l'annullamento, i seguenti atti e provvedimenti:

- 1) Circolare n.39123-15.12.2023-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, a firma del direttore generale, dr. Francesco Vaia.
- 2) Ordinanza del Ministero della Salute del 27 Dicembre 2023, pubblicata in data 29 Dicembre 2023 (G.U. Serie Generale, n.302 del 29 dicembre 2023) recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (23A07203)*”.

Nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi preordinato, connesso, consequenziale e/o, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente stessa.

b) In data 13 marzo 2024 il Ministero della Salute, in relazione ai provvedimenti impugnati con i detti motivi aggiunti, depositava ulteriore documentazione.

c) Nel riportarsi integralmente a quanto eccepito e richiesto sinora dalla Associazione ricorrente, si osserva altresì quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Si ribadisce l'assoluta irrilevanza della produzione documentale della difesa erariale rispetto al principale motivo di impugnazione dell'Ordinanza genetica del 28 aprile 2023, di quella di proroga del 29 dicembre 2023 e delle due circolari "integrative" del D.G. della Prevenzione Sanitaria impuginate, poiché a prescindere dall'esistenza o meno di una condizione di urgenza od emergenza in atto tale per cui si sarebbero dovuti adottare gli anzidetti provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 legge 833 del 1978, non esiste alcun potere o legittimazione del Ministero della Salute di imporre prestazioni personali (quale l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali) o trattamenti sanitari (quale l'obbligo di sottoporsi a tamponi diagnostici dell'infezione da Sars-Cov-2) per l'accesso ai pronto soccorso od al ricovero in strutture sanitarie, socio sanitarie od *hospice*.

L'attribuzione di tali poteri è riservata dagli articoli 23 e 32 Cost. esclusivamente alla competenza della legge ordinaria dello Stato, trattandosi di una riserva di legge che, quand'anche relativa, presuppone comunque la preesistenza di una disciplina legale "quadro" che copra gli aspetti di merito nevralgici dell'oggetto della riserva (dunque che preveda in via generale ed astratta l'obbligo prestazionale e/o trattamentale), i cui contenuti potrebbero essere solo attuati negli aspetti di dettaglio da una disciplina di rango inferiore quale è quella amministrativa del Ministro della salute o del D.G. della Prevenzione Sanitaria, o dai Direttori Sanitari o dai medici di base o dai pediatri di libera scelta o, infine, dalle autorità regionali.

Si comprenderà perciò – ma l'Avvocatura di Stato non pare comprenderlo - lo sviamento della di un assunto difensivo in ordine all'esistenza di fatti e condizioni del tutto irrilevanti ai fini del decidere, perché **non è contestato l'inesistenza della copertura legale** delle misure disposte dal Ministro della salute e dal D.G. della Prevenzione Sanitaria dr. Vaia, che hanno esercitato il proprio *munus* per imporre *ex novo* prestazioni personali e trattamenti sanitari non previsti da alcuna legge dello Stato e, come se non bastasse, addirittura subdelegando a terzi (anche in tal caso in violazione dell'art 32, comma 1, della legge 833/1978) il potere di "scegliere" se e dove imporre obblighi la cui configurazione è riservata per volontà della Costituzione esclusivamente alla legge.

Si rinvia sull'argomento a quanto già ampiamente dedotto nell'atto introduttivo, delle difese successive e nei motivi aggiunti della ricorrente, che ha eccepito la nullità, l'illegittimità e l'illegalità dell'Ordinanza impugnata, delle circolari del D.G. dr. Vaia dell'8 settembre 2023 e del 15 dicembre 2023 e dell'Ordinanza di proroga del 29.12.2023 per carenza assoluta di potere o, comunque, viziata da eccesso di potere e/o falsa applicazione di legge e violazione degli artt. 2, 3, 16, 23 e 32 comma 2 Cost. sotto il profilo dell'uguaglianza, della non discriminazione, della libertà di circolazione, del diritto alle cure e della dignità personale, oltre che dell'*habeas corpus* e degli artt. 1, 2, 3, 34, comma 1, e 35 della "Carta di Nizza".

2. Posto quanto sopra, la difesa erariale vorrebbe dimostrare l'esistenza di una condizione di contingibilità ed urgenza sanitaria per giustificare l'adozione delle misure impugnate.

Ebbene, anche in questo caso (come anche per l'analoga produzione effettuata da controparte a giustificazione dell'ordinanza genetica del 28 aprile 2023) la documentazione depositata da ultimo dal Ministero della Salute è risultata gravemente nociva per i propri assunti laddove conferma ancor di più - se possibile - ma manifesta contraddittorietà ed illogicità delle stesse fonti sulle quali sarebbe stata basata la proroga delle misure emergenziali, fonti che, al contrario, pongono in risalto una stabile situazione sanitaria ordinaria e priva di qualsiasi pericolo, anche previsionale o futuribile. Infatti la nota datata 19.12.2023 e la successiva proposta tecnico scientifica sull'andamento epidemiologico prodotte il 13 Marzo 2024 dal Ministero resistente, entrambe a firma del Direttore Generale Francesco Vaia (dunque dal medesimo organo che ha emesso due dei provvedimenti impugnati), si basano sui dati aggiornati al 13 dicembre 2023 e sono relativi alla trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 riportati nel Report di Monitoraggio di Fase 3 per la settimana 32 della Cabina di Regia istituita con DM Salute del 29 maggio 2020 e s.m.i., nonché sono quelli riportati dal Rapporto RespiVirNet - Sorveglianza integrata dei virus respiratori elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità, aggiornati al 7 dicembre 2023 (Settimana 2023-48, dal 27 novembre al 3 dicembre 2023).

Ebbene, nel Report di Monitoraggio di Fase 3) si dava atto che *"Nel periodo di monitoraggio, si osserva una lieve diminuzione dell'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia. Pur osservando un ulteriore aumento*

*del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva rispetto alla settimana precedente, **l'impatto sugli ospedali nel complesso resta contenuto.** Si conferma la predominanza di ceppi virali ricombinanti riconducibili a XBB, ed in particolare alla variante d'interesse EG.5. Si assiste, inoltre, ad un incremento nella proporzione di sequenze riconducibili alla variante d'interesse BA.2.86, in accordo con quanto osservato in altri Paesi. “*

*Nel Rapporto RespiVirNet - Sorveglianza integrata, invece, si evidenziava che “Durante la terza settimana di sorveglianza virologica, la circolazione dei virus influenzali **si mantiene a bassi livelli,** sebbene si registri un lieve aumento rispetto alla settimana precedente ...“.*

*Peraltro alla pagina 2 della stessa nota del 19.12.2023 a firma del dr. Vaia, veniva altresì espressamente riportato che “aumenta l'incidenza in tutte le fasce di età, ma risultano maggiormente colpiti i bambini al di sotto dei cinque anni in cui l'incidenza è **pari a 24,7 casi per mille assistiti** (18,5 nella settimana precedente). **La scorsa stagione in questa stessa settimana l'incidenza di ILI nei bambini sotto i cinque anni era pari a 49,2 casi mille assistiti.** “*

Fermo restando il difetto assoluto di potere del Ministro della salute e del suo D.G. della Prevenzione sanitaria, quanto sopra esposto dimostra la fondatezza dei rilievi sollevati al punto 5 dei motivi aggiunti di impugnazione dell'Ordinanza di proroga del 27 Dicembre 2023 in ordine al difetto storico e sanitario della contingibilità ed urgenza previsti dall'art.32 co. 1 L. 833/1978.

P. Q. M.

Si conferma ogni conclusione ed istanza formulata nel ricorso principale e nei motivi aggiunti di impugnazione dell'ordinanza e della circolare sopra richiamate, chiedendone l'accoglimento.

Roma, li 27 Marzo 2024

Avv. Antonio Verdone

Avv. Emilio De Stefano